# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2821**

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato FARAONE**

Delega al Governo per la disciplina dell'accredito contributivo e del conseguimento del trattamento pensionistico in favore dei lavoratori impiegati in progetti o attività socialmente utili o di pubblica utilità

*Presentata il 26 febbraio 2026*

Onorevoli Colleghi ! – Per anni, una parte consistente di lavoratori impiegati nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità ha contribuito al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e alla tenuta dei servizi nei territori, senza che a tale impegno corrispondesse un pieno riconoscimento sotto il profilo previdenziale. Questa condizione ha determinato una disparità ormai evidente, destinata a riflettersi in trattamenti pensionistici non proporzionati al lavoro effettivamente svolto.

Affrontare questa situazione non è più rinviabile. Restituire valore contributivo a tali periodi significa correggere uno squilibrio maturato nel tempo e riaffermare un principio fondamentale: il lavoro prestato nell'interesse della collettività non può tradursi in una penalizzazione futura.

L'intervento proposto con la presente proposta di legge si muove, dunque, lungo una chiara direttrice di equità e di responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di sanare una criticità strutturale e di rafforzare la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di riconoscere e tutelare il lavoro in tutte le sue forme. Non si tratta soltanto di un adeguamento normativo, ma di una scelta che attiene alla credibilità delle istituzioni e alla coerenza del sistema di protezione sociale.

La figura dei lavoratori socialmente utili (LSU) è stata introdotta nell'ordinamento italiano a partire dagli anni '80, con l'obiettivo di offrire un'occupazione temporanea in progetti di utilità collettiva a soggetti disoccupati, in particolare nel Mezzogiorno. Una prima disciplina organica risale al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, che ha autorizzato l'impiego temporaneo di disoccupati e cassin-

tegrati in opere e servizi di pubblica utilità nelle regioni meridionali. Successivamente, l'istituto è stato esteso e affinato dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, che, all'articolo 23, autorizza l'impiego di giovani disoccupati del Mezzogiorno in progetti di pubblica utilità temporalmente limitati.

Una svolta importante si ha con l'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, cosiddetto « Protocollo del 23 luglio 1993 », che ha promosso l'utilizzo in attività socialmente utili dei lavoratori provenienti da imprese in crisi con finanziamento statale. In attuazione di ciò, il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ha riformato il sistema dei lavori socialmente utili, definendone le finalità e le modalità e prevedendo il finanziamento a carico dello Stato dei relativi progetti.

Nei decenni successivi, ulteriori norme hanno regolato la materia. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ha fornito un quadro organico dei diritti e degli obblighi dei lavoratori socialmente utili. In parallelo, si è sviluppata la figura dei lavoratori impegnati in progetti di pubblica utilità (LPU), spesso finanziati dagli enti locali o dalle regioni. Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è intervenuto ancora sulla disciplina, mantenendo in vita i progetti afferenti i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità esistenti e ampliandone la portata.

Più di recente, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha riformato la disciplina delle politiche attive del lavoro e ricondotto a unità la materia dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità. Tuttavia, non è stato abrogato integralmente il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468: l'articolo 26, comma 12, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede infatti che gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 486 del 1997 continuino ad applicarsi ai progetti di attività e lavori socialmente utili avviati prima della convenzione quadro predisposta dall'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Pertanto, per tali progetti resta vigente il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione ma non ai fini della misura.

La presente proposta di legge si fonda sull'esigenza di sanare un'annosa disparità di trattamento subita dai lavoratori socialmente utili o impegnati in progetti di pubblica utilità impiegati per anni presso gli enti pubblici, spesso in ruoli essenziali, senza un'adeguata copertura contributiva ai fini pensionistici. Tali lavoratori hanno garantito per decenni i servizi pubblici fondamentali, in condizioni di precarietà e con orari spesso parziali, percependo un assegno di sostegno al reddito modesto e senza versamento di contributi previdenziali durante il periodo antecedente alla loro stabilizzazione lavorativa. Di conseguenza, dopo una vita al servizio della collettività, molti di essi si trovano o rischiano di trovarsi a percepire pensioni di importo irrisorio, insufficienti a garantire una vecchiaia dignitosa.

Si propone, dunque, di riconoscere il valore previdenziale dei citati periodi di lavoro « atipico » svolti in favore della collettività, attribuendo finalmente a tali lavoratori i contributi previdenziali figurativi necessari a incrementare i loro futuri assegni pensionistici.

Inoltre, il riconoscimento contributivo proposto risponde a un principio generale di equità nel sistema previdenziale: a prestazioni lavorative effettivamente rese in favore delle pubbliche amministrazioni deve corrispondere un adeguato accredito contributivo, così da non penalizzare il diritto e l'ammontare della pensione spettante.

A partire dalla seconda metà degli anni 2000 il legislatore è intervenuto per stabilizzare parte del bacino dei lavoratori socialmente utili o impegnati in progetti di pubblica utilità: tra il 2006 e il 2012, ad esempio, numerose disposizioni hanno consentito l'assunzione a tempo indeterminato di molti lavoratori socialmente utili presso enti pubblici, in funzione del fabbisogno degli enti e attraverso piani di assorbimento graduali. Tali stabilizzazioni, pur importanti, non hanno, tuttavia, affrontato

il nodo del trattamento pensionistico dei periodi precedenti all'assunzione. In altre parole, tali lavoratori « storicizzati », che hanno poi fatto ingresso nei ruoli pubblici, hanno visto sanata la propria posizione lavorativa per il futuro, ma le loro carriere previdenziali sono rimaste mutilate relativamente agli anni di attività socialmente utile già prestati.

Allo stato attuale, dunque, la platea degli interessati comprende sia coloro che sono ancora impegnati in progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità, il cui numero è residuale a seguito delle stabilizzazioni, sia, in misura assai maggiore, coloro che non sono più impegnati in tali progetti in quanto ormai assunti presso i comuni o gli altri enti locali ovvero già in pensione, i quali però non vedono riconosciuti, ai fini della misura della pensione, gli anni trascorsi nei progetti di utilità collettiva.

Alla luce di quanto esposto, la situazione attuale evidenzia una lacuna normativa: l'ordinamento non garantisce una tutela previdenziale piena per i periodi di lavoro socialmente utile o di pubblica utilità creando una categoria di lavoratori di « serie B » sotto il profilo pensionistico. Tale lacuna provoca evidenti iniquità sia nell'ambito dei lavoratori socialmente utili o impegnati in progetti di pubblica utilità (basti pensare alla differenza di trattamento tra chi ha lavorato fino all'anno 1995, che beneficia della contribuzione figurativa integrale, e chi invece ha operato dopo tale data, che è privo di copertura sulla misura della pensione) sia tra gli stessi e gli altri lavoratori. L'intervento legislativo proposto si rende necessario per colmare questo vuoto di tutela e per sanare gli effetti di decenni di contributi non versati o non valorizzati.

Si è scelto di procedere utilizzando lo strumento della delega legislativa in considerazione della complessità tecnica e amministrativa della materia. La valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi afferenti i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità richiede, infatti, la definizione di dettagli operativi che vanno dal calcolo dei contributi figurativi, all'individuazione delle procedure amministrative per accreditarli, coinvolgendo una pluralità di soggetti istituzionali, tra cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le regioni e gli enti locali. Demandare tali aspetti a uno o più decreti legislativi consente al Governo di predisporre una disciplina attuativa omogenea e coordinata, previa consultazione degli enti territoriali e degli organismi tecnici competenti, nell'ambito di una programmazione finanziaria sostenibile.

Lo strumento della delega legislativa offre, dunque, una maggiore flessibilità e rapidità rispetto a una legge di dettaglio, consentendo ai decreti legislativi di stabilire con precisione i criteri di calcolo e le modalità applicative della disciplina, tenendo conto delle variabili tecniche, quali, ad esempio, la retribuzione convenzionale, le aliquote e i periodi assicurativi diversificati, e dell'evoluzione del quadro finanziario. Ciò risulta particolarmente utile dato che il provvedimento incide su rapporti di lavoro pregressi e diversificati nel tempo. Inoltre, la delega legislativa favorisce il coinvolgimento delle regioni, che è necessario in quanto le politiche attive del lavoro rientrano nella competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo cui spetta allo Stato fissare i princìpi fondamentali e alle regioni attuare le misure. Attraverso i decreti delegati, da adottare avvalendosi degli strumenti di concertazione previsti dall'ordinamento, quali la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è possibile definire le modalità di collaborazione tra lo Stato e le regioni, ad esempio stabilendo compiti specifici per gli enti locali, quali la fornitura degli elenchi dei lavoratori interessati, la certificazione dei periodi svolti e il cofinanziamento delle contribuzioni dovute.

La copertura finanziaria della riforma poggia su due pilastri corrispondenti alle diverse tipologie di progetti afferenti i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica

utilità da valorizzare: da un lato, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i progetti a finanziamento statale; dall'altro lato, le risorse proprie delle regioni per i progetti promossi dalle stesse o attuati tramite gli enti locali. Questa scelta rispecchia il principio secondo cui ciascun livello di governo contribuisce per la quota di propria competenza, evitando di scaricare interamente sul bilancio statale il costo di situazioni in parte generate a livello territoriale, ma garantendo al contempo un supporto centrale.

Il citato Fondo sociale per occupazione e formazione è alimentato annualmente e impiegato per le politiche attive del lavoro e le misure di sostegno al reddito. Esso attualmente finanzia gli assegni erogati ai lavoratori socialmente utili « a carico dello Stato » e la sua destinazione appare coerente con la copertura dei contributi figurativi prevista dalla presente proposta di legge, consentendo di attingere a stanziamenti già esistenti, senza creare nuove voci di spesa permanente: si tratterebbe di riallocare, in tutto o in parte, somme già destinate a tali lavoratori o comunque a finalità occupazionali, verso la loro tutela previdenziale. Lo Stato può inoltre destinare eventuali risorse del medesimo Fondo, non utilizzate per i progetti statali, al cofinanziamento dei progetti regionali, evitando sprechi e garantendo flessibilità. Questo meccanismo di « vasi comunicanti » assicura che le risorse statali siano impiegate in modo efficiente, dove occorre di più, pur mantenendo il limite invalicabile della disponibilità finanziaria complessiva.

Per quanto riguarda i progetti afferenti i lavori socialmente utili o di pubblica utilità autofinanziati dagli enti territoriali la norma prevede che siano le regioni a farsi carico degli oneri contributivi corrispondenti. Ciò appare equo, in quanto le regioni hanno storicamente promosso e coordinato tali progetti e hanno beneficiato per anni delle prestazioni lavorative rese da tali lavoratori nei propri territori. Inoltre, rispetto agli enti locali, le regioni dispongono di maggiori margini di programmazione finanziaria, anche mediante fondi europei e strumenti di bilancio pluriennale.

Sotto il profilo quantitativo, la misura comporta un onere finanziario circoscritto alla platea dei beneficiari e differito nel tempo. Ai sensi della presente proposta di legge, l'accredito contributivo figurativo avviene solo in corrispondenza della liquidazione della pensione di vecchiaia o anzianità, così da assicurare una distribuzione dell'onere pubblico nel tempo e proporzionata all'effettiva uscita dei beneficiari dal mondo del lavoro. Inoltre, si prevede che tale accredito sia uniforme e predeterminato per tutti i beneficiari, fino a un numero massimo di anni definito dai decreti legislativi, assicurando in tal modo la certezza, la semplicità attuativa e il pieno controllo della spesa complessiva.

La riforma si presenta, quindi, come un intervento finalmente attuabile, bilanciato e costituzionalmente coerente, che offre una risposta strutturale a una questione sociale aperta da oltre venticinque anni, restituendo dignità contributiva a una categoria che ha lavorato per lo Stato senza averne finora ricevuto un riconoscimento previdenziale equo.

Per quanto concerne i tempi di attuazione, il termine di diciotto mesi per l'adozione dei decreti legislativi è ritenuto congruo, poiché permette al Governo di concertare con le regioni, nelle opportune sedi di confronto, le modalità operative e di effettuare le necessarie valutazioni tecniche, anche con il supporto dell'ANPAL o di altri enti tecnici, se opportuno, data la loro esperienza nel monitoraggio dei lavori socialmente utili. Una volta adottati i decreti legislativi, l'adeguamento delle pensioni potrà essere relativamente rapido: per i pensionati, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ricalcolerà l'assegno e corrisponderà gli arretrati dovuti. La riliquidazione sarà garantita, non solo ai pensionati già titolari di trattamento alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, ma anche ai soggetti che, pur avendo già maturato il diritto a pensione, non l'abbiano ancora liquidata, assicurando in tal

modo una parità di trattamento sostanziale tra situazioni previdenziali equivalenti. Per i lavoratori ancora attivi, l'accredito figurerà nell'estratto conto contributivo e verrà considerato nel calcolo della futura pensione al momento della liquidazione.

In conclusione, la presente proposta di legge ha un impatto sociale altamente positivo correggendo un'ingiustizia storica, rafforzando la tutela dei diritti costituzionali dei lavoratori e prevenendo situazioni di disagio economico futuro. Ciò rappresenta un investimento sotto il profilo della coesione e giustizia sociale in coerenza con i più avanzati modelli europei di *welfare* inclusivo e riafferma il principio che nessun lavoratore deve essere lasciato indietro rispetto al diritto a una vecchiaia dignitosa. Le mobilitazioni e le istanze dal territorio, come quelle provenienti dalla regione Calabria, dalla Regione siciliana e da altre regioni italiane, trovano finalmente risposta in un intervento normativo organico e lungimirante. Si auspica pertanto una rapida approvazione della presente proposta di legge e la sua pronta attuazione, affinché i benefìci previsti possano manifestarsi al più presto nella vita di migliaia di famiglie italiane.

Nello specifico, la presente proposta di legge si compone di quattro articoli:

l'articolo 1 riconosce il diritto a un trattamento pensionistico equo per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili o di pubblica utilità, valorizzando a fini pensionistici i periodi effettivamente svolti e retribuiti. Si garantisce, inoltre, il rispetto delle competenze concorrenti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nonché dei vincoli di finanza pubblica;

l'articolo 2 individua i beneficiari della proposta di legge, ossia i lavoratori impiegati in progetti finanziati con risorse statali a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione nonché i lavoratori impiegati in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali con risorse proprie. Per entrambi i gruppi di lavoratori, il riconoscimento previdenziale è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività e alla percezione dell'assegno di utilizzo. I periodi di lavoro svolti sono definiti « periodi di attività di utilità collettiva » e costituiscono la base per l'accredito contributivo figurativo ai fini pensionistici;

l'articolo 3 reca la disposizione di delega al Governo per la disciplina dell'accredito contributivo figurativo nonché i princìpi e criteri direttivi della delega, prevedendo una misura unitaria e predeterminata, da effettuare alla liquidazione della pensione, nonché l'individuazione di criteri di calcolo, retribuzione convenzionale e procedure semplificate per le istanze. Con i decreti legislativi sono altresì stabiliti il coordinamento tra l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e gli enti locali, il ricalcolo dei trattamenti già in essere, la tutela dei riscatti e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

l'articolo 4 reca, infine, le disposizioni finanziarie, prevedendo che i maggiori oneri contributivi relativi ai lavoratori impiegati nei progetti statali sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione e quelli relativi ai lavoratori impiegati nei progetti locali sono a carico dei bilanci delle regioni, con possibilità di cofinanziamento statale in caso di comprovata difficoltà finanziaria dell'ente.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Finalità e princìpi)*

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento, nell'ambito delle politiche attive del lavoro e della tutela previdenziale, del diritto a un trattamento pensionistico equo in favore dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili o di pubblica utilità attraverso la valorizzazione a fini pensionistici dei relativi periodi di lavoro.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di previdenza sociale e di politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, vincolanti per la legislazione regionale nell'attuazione dei decreti legislativi. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, nonché dei vincoli di finanza pubblica.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione e definizione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

*a)* ai lavoratori impiegati in progetti e attività socialmente utili o di pubblica utilità finanziati con risorse statali a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che abbiano comportato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e la percezione dell'assegno di utilizzo;

*b)* ai lavoratori impiegati in progetti e attività socialmente utili o di pubblica utilità finanziati dalle regioni e dagli enti locali con risorse proprie, che abbiano comportato l'effettivo svolgimento di attività

lavorativa e la percezione dell'assegno di utilizzo secondo le attestazioni rilasciate dagli enti utilizzatori.

2. Ai fini del riconoscimento dell'accredito contributivo previsto dalla presente legge, per « periodi di attività di utilità collettiva » si intendono i periodi di attività socialmente utile o di pubblica utilità prestati dai lavoratori di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'accredito contributivo e il riconoscimento a fini previdenziali dei periodi di attività di utilità collettiva di cui all'articolo 2, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'accredito contributivo figurativo in misura unitaria e predeterminata, stabilendo un numero massimo di anni, per ciascun beneficiario, corrispondente ai periodi di effettiva attività di utilità collettiva svolta con percezione dell'assegno di utilizzo, da effettuare al momento della liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità, al fine di garantire la compatibilità della misura con le disponibilità finanziarie degli esercizi di riferimento;

*b)* individuare i criteri di calcolo della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di attività di utilità collettiva stabilendo, in particolare, una retribuzione convenzionale di riferimento su cui commisurare i contributi e l'aliquota contributiva applicabile, al fine di assicurare uniformità di trattamento nel territorio nazionale;

*c)* stabilire le modalità operative per l'attribuzione e l'accredito dei contributi figurativi, prevedendo le procedure amministrative necessarie e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, anche attraverso servizi

erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); prevedere altresì procedure semplificate per l'accertamento dei periodi di effettiva attività di utilità collettiva svolta, anche mediante autocertificazione del lavoratore corredata da attestazione dell'ente utilizzatore, stabilendo termini certi per la definizione delle istanze;

*d)* disciplinare i rapporti interistituzionali tra l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e gli enti locali interessati, al fine di garantire il flusso informativo, il monitoraggio e il coordinamento nell'attuazione degli accrediti contributivi figurativi, anche avvalendosi degli strumenti di concertazione previsti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*e)* prevedere il ricalcolo e la riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, risultino titolari di un trattamento pensionistico e abbiano svolto periodi di attività di utilità collettiva non coperti da contribuzione obbligatoria, riconoscendo ai medesimi lavoratori il beneficio dell'accredito contributivo figurativo secondo i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, con particolare riferimento ai soggetti che abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico alla medesima data;

*f)* prevedere forme di rimborso e di compensazione o altre forme di tutela economica in favore dei lavoratori che abbiano sostenuto oneri per il riscatto volontario dei periodi di attività di utilità collettiva, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai beneficiari dell'accredito contributivo figurativo di cui alla presente legge;

*g)* assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei vincoli di bilancio prevedendo, eventualmente, una graduazione nell'applicazione dei benefici previdenziali in relazione alle risorse disponibili in ciascun esercizio finanziario;

*h)* prevedere l'eventuale limitazione dell'accredito contributivo figurativo di cui

alla presente legge, anche in via forfetaria o selettiva, a un numero massimo di annualità per ciascun beneficiario sulla base dei criteri di priorità e sostenibilità finanziaria definiti dai medesimi decreti legislativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione, decorso inutilmente il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso inutilmente il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo disciplinano il coordinamento con le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, assicurando il godimento dei diritti acquisiti e l'applicazione uniforme della presente legge in tutto il territorio nazionale.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie. Relazione alle Camere)*

1. Agli oneri derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 3 si provvede secondo le seguenti modalità:

*a)* per i maggiori oneri contributivi relativi ai lavoratori di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *a)*, per i periodi di attività di utilità collettiva svolti nell'ambito di progetti finanziati con risorse statali, mediante utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti della capienza del medesimo Fondo;

*b)* per i maggiori oneri contributivi relativi ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, per i periodi di attività di utilità collettiva svolti nell'ambito di progetti finanziati da regioni o da enti locali del rispettivo territorio, a carico dei bilanci delle regioni competenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Nei casi in cui le regioni risultino in condizioni di comprovata difficoltà finanziaria, come la sottoposizione a piani di rientro pluriennale, il riscontro di disavanzi strutturali o altre forme di incapienza accertate dal Ministero dell'economia e delle finanze, lo Stato assicura, anche in forma integrale, il cofinanziamento degli oneri previdenziali di cui al comma 1, lettera *b)*, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, nei limiti della capienza del medesimo Fondo.

3. Le modalità e i criteri per l'erogazione del cofinanziamento statale di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'andamento della spesa, al numero dei beneficiari e agli accrediti contributivi effettuati.

PAGINA BIANCA



*19PDL0184740*